BOLLETTINO N. 3 - ANNO 2016

1. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Con il D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 126, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2016, sono state introdotte **novità in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**. Il decreto, entrato in vigore il 28 luglio 2016, aggiunge due nuovi articoli (18-bis e 19-bis) e modifica gli articoli 19, 20, 21 e 29 della Legge n. 241 del 1990, stabilendo quanto segue:

1) la SCIA potrà essere presentata, anche in via telematica, presso un unico Ufficio, con un modulo unico valido su tutto il territorio nazionale;

2) il modulo dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale della Pubblica Amministrazione destinataria;

3) l'interessato potrà rivolgersi ad un unico Ufficio, che avrà il compito di interagire con tutti gli altri uffici e/o amministrazioni interessate;

4) dovrà essere rilasciata una ricevuta dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni; tale ricevuta rappresenta comunicazione di avvio del procedimento e deve indicare i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza;

5) la richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti è considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare.

Con successivi decreti si provvederà all'individuazione delle attività oggetto di mera comunicazione, di SCIA o di silenzio assenso, nonché di quelle per le quali è necessario il titolo espresso.

E' stata prevista, inoltre, l'adozione da parte delle amministrazioni statali di moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare.

Viene stabilito, altresì, che **entro il 1° gennaio 2017** le Regioni e gli Enti locali dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni.

2. Costituzione di srl startup innovative senza l'intervento del notaio

Il Ministero dello Sviluppo economico ha dettato le regole che consentono alle start up innovative di costituirsi sotto forma di srl ordinaria mediante una procedura telematica, senza la necessità di rivolgersi ad un notaio.

Dal 20 luglio 2016 è entrata quindi nella fase operativa la nuova procedura di costituzione prevista dal D.L. n. 3/2015, art. 4, comma 10 bis, le cui modalità attuative sono state approvate con decreto

del Ministro dello Sviluppo Economico 17 febbraio 2016 (in Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2016), come rettificato con **decreto ministeriale 7 luglio 2016**.

Le specifiche tecniche per compilare il modello standard di atto costitutivo e statuto sono state approvate con decreto direttoriale 1° luglio 2016. In pari data, il Ministero dello Sviluppo Economico ha altresì emanato la **Circolare 3691/C**, con cui sono state fornite le disposizioni applicative concernenti la nuova procedura.

L'atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, possono essere redatti in formato elettronico, utilizzando il modello standard del Ministero, e sottoscritti dai soci con firma digitale attraverso la piattaforma "startup.registroimprese.it".

Il procedimento di sottoscrizione deve concludersi entro 10 giorni dalla prima sottoscrizione.

Il documento informatico standard (contenente l'atto costitutivo e lo statuto ove disgiunto), previamente registrato fiscalmente, entro 20 giorni dall'ultima sottoscrizione, deve essere trasmesso al competente Registro delle imprese. L'ufficio camerale, effettuate le opportune verifiche sui requisiti richiesti, provvede ad iscrivere provvisoriamente la società nella sezione ordinaria per poi procedere all'iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative.

Il nuovo procedimento è **facoltativo e alternativo** rispetto all'ordinaria modalità di costituzione mediante atto pubblico notarile.

3. CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD) - Pubblicato un nuovo decreto modificativo ed integrativo

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante "**Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale**, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Il decreto stabilisce che il cambiamento strutturale del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione sia affidato ad una identità digitale.

Vengono introdotte le definizioni di **domicilio digitale** e di **identità digitale**.

Tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto all'assegnazione di un'identità digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dalle PP.AA.

Tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere identificati dalle PP.AA. tramite l'identità digitale, nonché di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale.

E' stata prevista l'istituzione del pubblico elenco di fiducia denominato "Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi" al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi. In questo elenco sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati.

Viene istituita la figura del Commissario all'Agenda Digitale, che avrà il compito di garantire

l'avanzamento dei progetti dell'Agenda digitale italiana. I suoi poteri non si limiteranno al monitoraggio, ma potrà svolgere una funzione sostitutiva nel caso in cui l'amministrazione sia inadempiente.

In particolare, il decreto legislativo:

- ha ampliato l'ambito soggettivo di applicazione del CAD, prevedendo l'applicazione della disciplina non solo alle pubbliche amministrazioni ma anche alle società a controllo pubblico;

- ha introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni e le società a controllo pubblico di accettare pagamenti attraverso servizi di pagamento elettronici;

- ha rafforzato il quadro sanzionatorio relativo alle amministrazioni e alle azioni per le violazioni dei diritti di cittadinanza digitale;

- ha coordinato la disciplina delle firme elettroniche e dei documenti informatici con le disposizioni previste dal regolamento europeo eIDAS;

- ha razionalizzato e semplificato la disciplina della trasmissione di documenti informatici tra le amministrazioni e tra queste e i privati;

- ha eliminato l'obbligo di conservare un documento informatico se questo è già in possesso della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici;

- ha istituito il punto unico telematico di accesso ai servizi pubblici;

- ha semplificato e razionalizzato la disciplina del sistema pubblico di connettività.

La scadenza per il passaggio definitivo dal cartaceo al digitale per la gestione informatizzata dei documenti da parte degli enti pubblici, prevista per il 12 agosto 2016, ha subito un rinvio al 12 dicembre 2016.

Il compito di mettere a punto le nuove norme per l'attuazione del CAD viene affidato al Ministero della Pubblica Amministrazione, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale.

4. Alternanza scuola-lavoro: online il Registro nazionale per l'incontro studenti-imprese

Mentre le scuole riaprono i battenti, prende il via il **Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro**, punto d'incontro (virtuale) tra i ragazzi che frequentano il triennio conclusivo di un istituto tecnico e di un liceo e le imprese italiane disponibili ad offrire loro un periodo di apprendimento on the job. Il portale **www.scuolalavoro.registroimprese.it** – la cui realizzazione è stata affidata al sistema delle Camere di Commercio - è un tassello determinante per la piena riuscita di uno degli aspetti più innovativi della riforma introdotta con "La buona scuola": l'inserimento organico di percorsi obbligatori di alternanza nelle scuole superiori ed il riconoscimento del valore dell'imparare lavorando. La riforma scolastica, infatti, ha stabilito che ogni anno almeno 200 ore per i licei e 400 ore per gli istituti tecnici debbano essere svolte in un contesto lavorativo.

Nell'area aperta e liberamente consultabile del Registro, possono iscriversi gratuitamente le imprese, gli enti pubblici e privati, le associazioni e i professionisti che vogliano investire sullo sviluppo educativo e professionale dei giovani, mettendo a disposizione percorsi di alternanza presso le proprie strutture. Per ciascuna impresa, ente o professionista, il Registro riporta il numero massimo degli studenti ospitabili, i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza e i percorsi di alternanza offerti.

Il nuovo portale si occuperà anche dell'alternanza scuola-lavoro da svolgere in regime di apprendistato. D'intesa con il Ministero del Lavoro e con il Ministero dell'Istruzione, infatti, nell'area aperta e consultabile del Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, le imprese potranno segnalare anche la propria disponibilità ad ospitare gli studenti in apprendistato (di primo livello), destinato ai giovani dai 15 ai 25 anni che intendano acquisire una qualifica o un diploma professionale, un diploma di istruzione secondaria superiore o il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Le imprese che si iscriveranno al portale saranno inserite anche in una sezione speciale del Registro delle imprese delle Camere di commercio, così da consentire ai dirigenti scolastici di consultare - nel rispetto della normativa sulla privacy - informazioni dettagliate di carattere giuridico-economico sulle imprese più interessanti per i propri studenti, in vista dell'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro. Sempre online, gli istituti scolastici – cui spetta per legge provvedere alla copertura assicurativa degli allievi in alternanza - potranno trovare tutte le informazioni necessarie per stipulare le apposite convenzioni con le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili ad ospitare i giovani.

5. Portale atti depositati dagli Agenti di riscossione

Dal 1° giugno 2016 la notifica delle cartelle esattoriali di Equitalia destinate ad imprese e professionisti viene effettuata tramite PEC. Qualora l'invio dell'atto di riscossione all'indirizzo PEC del destinatario non sia andato a buon fine, oppure se la casella risulti satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, l'Agente di Riscossione provvede alla notifica dell'atto mediante deposito telematico presso la Camera di Commercio competente per territorio e dà comunicazione al destinatario per mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: a seguito di queste due azioni la notifica della cartella di intenderà perfezionata.

Si sottolinea il fatto che la Camera di Commercio **non ha accesso** e **non rilascia atti** depositati dagli Agenti della riscossione che possono essere visualizzati e scaricati **solo ed esclusivamente dai diretti interessati** accedendo all'area riservata del portale "Elenco degli atti depositati dagli Agenti di riscossione".

Nell'area pubblica sono consultabili liberamente per 30 giorni gli avvisi di deposito (ricercabili per nominativo dell'interessato o denominazione dell'azienda). L'atto invece è scaricabile per 6 mesi esclusivamente on line nell'area riservata accessibile tramite CNS, la Carta Nazionale dei Servizi, che può essere rilasciata dalla Camera di Commercio assieme ai dispositivi di firma digitale.

Per informazioni che riguardano l'atto depositato è possibile rivolgersi all'**assistenza Equitalia** che risponde al numero **06 0101**. Per ricevere **assistenza tecnica** sulle modalità di accesso agli atti è possibile consultare la sezione "SUPPORTO" del portale Elenco degli atti depositati dagli Agenti di riscossione".